



MATRIMONIO. OBBLIGO DI FEDELTA'.

CASS. CIV., SEZ. I, 14 OTTOBRE 2010, N. 21245.

La violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente grave in quanto di regola rende intollerabile la prosecuzione della convivenza, giustifica ex se l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non risulti che comunque non abbia avuto incidenza causale nel determinare la crisi coniugale, siccome già preesisteva un menage solo formale.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella	- Presidente -
Dott. BERNABAI Renato	- Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio	- Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria	- rel. Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15194/2006 proposto da:

G.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.B. VICO 1, presso l'avvocato PROSPERI MANGILI LORENZO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PROSPERI MANGILI STEFANO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -

contro



F.V. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MONTEVERDI 20, presso l'avvocato ASCHI DANIELA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1339/2005 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/06/2010 dal Consigliere Dott. CULTRERA Maria Rosaria;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato STEFANO PROSPERI M. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In accoglimento della domanda proposta con ricorso dell'11 febbraio 1999 da F.V. nei confronti del coniuge G. A., il Tribunale di Roma, con sentenza 4.4.2003, ha dichiarato la separazione con addebito al G. per violazione del dovere di fedeltà, nonché di assistenza e solidarietà familiare, ed ha posto a suo carico assegno di mantenimento della F. e per ciascuna delle figlie maggiorenni ma non ancora autosufficienti rispettivamente in Euro 2.000,00 ed Euro 1.100,00 mensili, oltre rivalutazione.

Di entrambe le statuizioni il G. si è doluto con appello proposto innanzi alla Corte d'appello di Roma. In ordine all'addebito ha lamentato omessa ammissione delle prove da lui articolate, reiterandone la richiesta. Ha dedotto che la pretesa infedeltà ascrittagli dalla moglie non aveva trovato il necessario riscontro probatorio; che il suo comportamento infedele andava collocato in un momento successivo alla separazione di fatto; che comunque il fallimento dell'unione coniugale si era già verificato a causa della condotta della moglie che da tempo non gli aveva più prestato affetto né solidarietà morale e spirituale.

Ha chiesto ridursi l'importo del contributo di mantenimento, lamentando che il primo giudice lo aveva stabilito sulla base di emolumento di dipendente del Ministero degli affari esteri comprensivo d'indennità di missione da lui percepita solo in caso di impiego della sua opera all'estero.

Con sentenza n. 1339 depositata il 23 maggio 2005 la Corte territoriale ha confermato la precedente decisione dando atto della cessazione della materia del contendere a far tempo dal 2 novembre 2004 in ordine alle condizioni economiche della separazione, tenuto conto della fissazione dell'assegno di mantenimento nell'udienza presidenziale, celebratasi nell'incardinata causa di divorzio.

G.A. ha impugnato questa decisione con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui ha resistito l'intimata con controricorso.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, denunciando col primo motivo violazione dell'art.151 c.c. e vizio di omessa, illogica e contraddittoria motivazione, si duole della pronuncia d'addebito della separazione a suo carico.

Assumendo l'esigenza di imprescindibile nesso di causalità tra il comportamento contrario ai doveri coniugali tenuto da uno dei coniugi e la crisi coniugale, sostiene che la relativa prova non può attingersi da mere presunzioni tratte da fonti indirette. Violando tale principio, consacrato nella giurisprudenza richiamata, la decisione impugnata omette accertamento ed esposizione dei fatti che diano conto del nesso tra il suo comportamento e il fallimento del matrimonio, ed affida la sua conclusione a mere presunzioni ed a prova indiretta. Non tiene conto altresì del facto che egli anche dopo l'allontanamento dalla casa coniugale ha devoluto a favore dei familiari quasi per l'intero il suo stipendio e si è autodeterminato ad un'elargizione in loro favore di L. 54 milioni quattro mesi prima del suo allontanamento dalla casa coniugale. La controricorrente ne deduce infondatezza rilevando che la sentenza conferma ricostruzioni ermeneutiche di assoluto fondamento giuridico, alla cui stregua ha valutato nel merito le risultanze istruttorie, da cui è emersa la condotta infedele del G. e la sua incidenza nel determinare la crisi coniugale. Il motivo è inammissibile.

La decisione, presupposta l'esigenza in iure dell'accertamento del nesso di causalità tra violazione dei doveri coniugali e crisi dell'unione familiare, asserisce che l'aver instaurato relazione extraconiugale deve presumersi causa efficiente di situazione d'intollerabilità della convivenza, nè vale ad escluderne la rilevanza la sua possibile qualificazione in termini di reazione a comportamenti dell'altro coniuge, non essendo possibile la compensazione di responsabilità nei rapporti familiari. In concreto ed in punto di fatto la relazione intrattenuta dal G. con altra donna, provata per testi, e resa pubblica, causò il fallimento del matrimonio e precedette di poco il suo allontanamento dalla residenza coniugale, ulteriore atto contrario ai doveri del matrimonio, cui seguì la non comunicazione alle sue familiari del suo nuovo recapito. Ha evidentemente fatto buon governo del principio enunciato da questa Corte - Cass. n. 25618/2007 -, secondo cui la violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente grave in quanto di regola rende intollerabile la prosecuzione della convivenza, giustifica ex se l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non risulti che comunque non abbia avuto incidenza causale nel determinare la crisi coniugale, siccome già preesisteva un menage solo formale (cfr. anche Cass. n. 8512/2006).

La Corte territoriale, come emerge dall'esauriente trama motivazionale che sorregge l'approdo, ha valutato in questa chiave esegetica il comportamento del G., pacificamente gravemente lesivo dei suoi obblighi coniugali, e la sua efficacia causale nel provocare la crisi del suo matrimonio con la F..

Ha sottolineato che la relazione extraconiugale, di cui lo stesso G. aveva diffuso notizia nell'ambiente degli amici comuni, aveva consolidato una crisi che già effettivamente si era manifestata, ma aveva anche determinato definitivamente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. L'abbandono della casa familiare, che anch'esso di per sè costituisce



violazione di un obbligo matrimoniale e sufficiente motivo di addebito della separazione, ha portato infine all'impossibilità della convivenza - cfr Cass. n. 17056/2007 -. I fatti, dunque, determinarono l'impossibilità della prosecuzione del rapporto di coniugio e la fine del matrimonio.

Il ricorrente, che smentisce tale ricostruzione, avrebbe dovuto provare che il suo comportamento fosse stato indotto da quello della moglie, ovvero che l'abbandono fosse intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata, ed in conseguenza di tale fatto. Ma queste evenienze, del cui omesso esame ora si duole, sono state escluse dalla Corte di merito che ha dato conto, con motivazione adeguata e puntuale, della ricostruzione della relazione fra i due coniugi, senza affatto trascurare la valutazione degli addebiti mossi dal G. alla consorte, che ha ritenuto influenti perchè sono rimasti indimostrati, stante la genericità delle istanze istruttorie all'uopo formulate.

In conclusione, la decisione della Corte romana, che non ha mancato di sottolineare che la notorietà della relazione di cui si tratta è stata peraltro pregiudizievole per la dignità della F., si fonda su valutazione di fatto, esposta con motivazione logica e scevra da errori logico-giuridici, ed è perciò insindacabile.

Col secondo motivo il ricorrente ascrive ai giudici del gravame *error in iudicando* e violazione dell'art. 156 c.c. e L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 e art. 100 c.p.c.. Censura la sentenza impugnata per avere dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle disposizioni di carattere economico a seguito del provvedimento presidenziale che, nell'incardinata causa di divorzio, ha fissato l'assegno divorzile ed il contributo di mantenimento per le figlie.

Assume che le misure economiche sono di natura diversa, sicchè il contributo di divorzio non elimina l'interesse alla modifica dell'assegno di separazione che perde efficacia solo con la sentenza di divorzio.

La resistente replica al motivo deducendo carenza d'interesse alla pronuncia. Il motivo è privo di fondamento.

Com'è noto, la L. n. 898 del 1970, art. 4, anche nell'attuale formulazione, conferisce al presidente del tribunale, in caso di infruttuosità del tentativo di conciliazione, il potere di adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti che ritenga opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole. Non è peraltro dubitabile che, attenendo detto potere anche ai rapporti patrimoniali ed essendo in atto al momento dell'intervento del presidente in sede di giudizio di divorzio il regime di separazione, la norma in esame comporti l'attribuzione a detto giudice della facoltà di incidere sui rapporti patrimoniali della separazione, introducendo in via provvisoria quelle misure che si rendano indispensabili per la tutela del coniuge più debole ed autorizzando la liquidazione medio tempore di un emulamento mensile in suo favore, indipendentemente dal fatto che le clausole della separazione non lo prevedano o lo prevedano in misura diversa (v. sul punto Cass. 1991 n. 12034).

Il provvedimento presidenziale che stabilisce in via provvisoria la spettanza e la misura dell'assegno divorzile non si cumula pertanto con il titolo formato in sede di separazione, ma si sovrappone ad esso e si fonda su criteri di determinazione autonomi e distinti.



L'impossibilità logica e giuridica di coesistenza di due diversi regimi patrimoniali tra i coniugi in relazione al medesimo arco temporale e per altro aspetto la natura cautelare del provvedimento presidenziale adottato in sede di divorzio comportano che detto provvedimento e quelli successivi pronunciati nel corso del procedimento costituiscono dalla data della loro emissione l'unica disciplina regolatrice dei rapporti tra i coniugi. La decisione impugnata si colloca in questo tracciato ed è quindi corretta.

Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore della moglie fino alla indicata data del 2 novembre 2004, lamentando omesso esame della sua effettiva capacità reddituale, desumibile dalla comprovata proprietà di due appartamenti in (OMISSIS), l'uno in (OMISSIS), l'altro in comunione col fratello in Via (OMISSIS) di notevole valore, di cinque appezzamenti di terreno in (OMISSIS), di un appartamento in palazzo (OMISSIS), il cui valore si era chiesto di provare a mezzo C.T.U.. Deduce omesso riferimento al fatto che uno solo dei fondi ha fruttato un capitale di Euro 220.000,00 desumibile dal preliminare in atti, nonché al fatto che la denuncia fiscale prodotta dalla moglie indica terreni del valore di circa Euro 500.300,00, ed infine ad un lascito testamentario di cui ella ha beneficiato in Euro 103.000,00. Il motivo è inammissibile.

La Corte territoriale ha sostenuto che le circostanze di fatto evidenziate - nuda proprietà della casa di Via (OMISSIS), proprietà dei cinque terreni in (OMISSIS), e lascito testamentario - rappresentano circostanze sopravvenute valutabili al più in sede di modifica delle condizioni della separazione ex art. 710 c.p.c.. Tale conclusione è evidentemente affetta da errore di diritto.

La domanda di revisione prevista dalla citata disposizione processuale è infatti improponibile anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che pronunci la separazione stessa, poichè mancherebbe la stessa statuizione da modificare, ed il giudizio sarebbe privo di oggetto, difettando del suo presupposto - v. S.U. n. 8389/1993, Cass. n. 5861/2002, n. 16398/2007 -. Inerisce alla natura ed alla funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza della separazione la possibilità di correlare l'ammontare del contributo alle condizioni patrimoniali o reddituali emergenti in corso di giudizio, "anche, eventualmente, di modularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generale della domanda". Ciò impone al giudice di prendere in considerazione tutte le circostanze sopravvenute nelle more del giudizio, per tutto il corso del giudizio, sino alla sua conclusione con sentenza definitiva. Per quel che rileva, ciò imponeva alla Corte di merito di esaminare ogni elemento che potesse incidere sulla misura dell'assegno, sino alla data in cui è stato assunto il provvedimento presidenziale nel giudizio di divorzio. Questo errore non è stato censurato. La doglianza in esame indirizza critica al tessuto motivazionale che sorregge l'esame delle emergenze istruttorie, mirando peraltro palesemente ad una rivisitazione nel merito delle circostanze riferite, il cui apprezzamento si contesta confutandone la fondatezza. Non indirizza alcuna censura, in quanto non ne coglie il senso, alla ratio sottostante che, come si è rilevato, è errata in jure.



Col quarto motivo il ricorrente censura la decisione impugnata per violazione del D.P.R. n. 18 del 1967, art. 170 e art. 156 c.c., comma 2 e si duole del fatto che la Corte territoriale ha considerato l'indennità di servizio, che non ha natura retributiva, essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero, che è stata percepita solo successivamente al trasferimento da (OMISSIS), unitamente allo stipendio, quale elemento determinante la misura dell'assegno per la moglie e le figlie.

La resistente deduce infondatezza del motivo.

Il motivo è infondato.

La questione è stata risolta da questa Corte - Cass. 19527/2003, n. 4531/2010 -, che ha stabilito che "ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli e del coniuge, in sede di separazione personale, tra i redditi del coniuge obbligato si deve tenere conto dell'indennità di servizio all'estero attribuita ai diplomatici a norma del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, art. 171, così come modificato dal D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, art. 5, ancorchè non abbia natura retributiva dal punto di vista contributivo e fiscale e abbia lo scopo di fronteggiare i maggiori oneri derivanti dal servizio prestato all'estero, trattandosi comunque di un entrata patrimoniale idonea a determinare migliori condizioni di vita sul piano economico. Al contrario, nessun rilievo riveste l'assegno per oneri di rappresentanza attribuito mensilmente ai diplomatici, per il servizio all'estero, dal D.Lgs. n. 62 del 1998, art. 171-bis, trattandosi di un contributo forfettario, a natura fissa, assegnato con cadenza mensile, destinato allo svolgimento delle funzioni di rappresentanza ed assoggettato all'obbligo di rendiconto e di restituzione per la parte eventualmente non consumata". A questo enunciato, che pienamente condiviso s'intende confermare, la decisione impugnata ha prestato adesione avendo preso in considerazione l'indennità di servizio e non già il diverso assegno per oneri di rappresentanza. In parte qua, del resto, la decisione non è stata fatta segno d'impugnazione.

Il motivo deve perciò essere rigettato.

Col quinto motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 155 c.c. e dell'art. 156 c.c. in relazione all'art. 445 c.c. ed all'art. 3 Cost.. Sostenendo la non retroattività della determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento, censura l'impugnata statuizione nella parte in cui ha sostenuto la correttezza della decisione di primo grado in ordine alla modifica della misura dell'assegno disposta dal g.i., rispetto a quella fissata precedentemente con provvedimento presidenziale.

Il motivo è infondato.

Ed invero la Corte di Appello ha correttamente rilevato che l'incarico del G. a (OMISSIS), che aveva comportato la percezione di una indennità di missione pari a circa Euro 17.000,00 mensili, risale al 15 aprile 2000 e che pertanto legittimamente la sentenza del primo giudice aveva fatto decorrere la spettanza dell'assegno nella misura complessiva di Euro 4.200,00, superiore a quella fissata nei provvedimenti interinali, al luglio 2000.

Le considerazioni che precedono comportano il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.



P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 30 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2010